

Pubblicato il 04/07/2024

N. 00446/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00754/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e Questura di xxxxx, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento.

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot /2024, emesso in data 3 aprile 2024, dalla Questura di xxxxx e notificato il 16 aprile 2024, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rilascio, avente ad oggetto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche (rilasciato il 3 gennaio 2023) in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata, in data in data 28 agosto 2023, dall'extracomunitario ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura xxxxxx;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2024 il dott. xxxxxxxx e uditi per le parti i difensori Avv. xxxxxxx per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato xxxxxxx per le Amministrazioni resistenti;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto: del tutto inconferente è, nel particolare caso di specie, il richiamo di parte ricorrente al principio di irretroattività della legge (art. 11 disposizioni preliminari al codice civile) il quale comporta (in linea generale) che la legge nuova non possa essere applicata ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore o ai diritti quesiti o perfezionati nei relativi effetti; invero, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni nella Legge n. 50/2023, entrato in vigore il 6 maggio 2023, ha espressamente disposto l'abrogazione delle lettere *a)*, *b)*, e *h-bis)* dell'art. 6, comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998, così sopprimendo, tra l'altro, la possibilità (riconosciuta dalla citata previgente disciplina) di conversione il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con l'unica eccezione (specificamente) prevista dall'art. 7, comma 2 del medesimo D.L. n. 20/2023 (*“Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*); nella fattispecie concreta dedotta in giudizio non appaiono sussistere i presupposti di cui al soprariportato art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023 e, quindi, la sussistenza di una situazione soggettiva perfezionata sotto il vigore della legge previgente e preclusiva dell'applicazione della nuova legge (solo per la teorica ed astratta convertibilità del permesso per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro riconosciuta dalla previgente disciplina di cui al citato D.L. n. 20/2023) e dunque - in base al principio *tempus regit actum* - nel pieno regime della nuova disciplina dettata dal citato D.L. n. 20/2023, non risultando, peraltro, praticabile - per il carattere eccezionale della disposizione normativa - l'invocata applicazione analogica della disciplina transitoria dettata dal comma 3 dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 20/2023 per i permessi di soggiorno per protezione speciale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati...